



Roma, 07/10/2008  
Prot. n. 0054528

A tutto il Personale  
SEDE

**Oggetto: L. n. 247/2007 - "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" - Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dall'01/01/2008.**

### 1. Premessa

La L. n. 247/2007, pubblicata sulla G. U. n. 301 del 29/12/2007, reca nuove disposizioni in materia previdenziale e modifica alcune norme contenute nella L. n. 243/2004 (pensioni di anzianità, decorrenza del trattamento di quiescenza,...), con effetto dall'01/01/2008.

Con la circolare n. 7 del 13/05/2008, l'INPDAP ha inteso fornire opportune indicazioni in merito alle innovazioni introdotte dalla predetta normativa.

Per una migliore comprensione, si fornisce un breve glossario della terminologia utilizzata.<sup>1</sup>

### 2. Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico

#### **2.2 Pensioni di anzianità - Art. 1 comma 6 lettera a) L. n. 243/2004, modificato dall'art. 1 L. n. 247/2007**

Il diritto al trattamento di quiescenza per anzianità si raggiunge, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni, ai sensi dell'art. 1 comma 59 lettera b) della L. n. 449/1997).

---

<sup>1</sup> - **Pensione di anzianità:** prestazione previdenziale spettante al raggiungimento di un preciso abbinamento di requisiti anagrafici e periodi contributivi, fissati dalle norme al momento in vigore.

- **Pensione di vecchiaia:** prestazione pensionistica che spetta al compimento dell'età pensionabile stabilita dalla legge (60 anni per le donne/65 per gli uomini), con una anzianità contributiva definita.

- **Sistema retributivo:** sistema di calcolo della pensione basato sull'anzianità contributiva e sulla media delle retribuzioni percepite in un determinato arco temporale antecedente la data di decorrenza della quiescenza. Si applica ai lavoratori in possesso, al 31/12/1995, di almeno 18 anni di contributi.

- **Sistema misto:** calcolo del trattamento pensionistico applicabile ai dipendenti che abbiano maturato, al 31/12/1995, una contribuzione inferiore a 18 anni. L'importo della pensione viene determinato dalla somma di: una quota corrispondente all'anzianità contributiva acquisita anteriormente al 31/12/1995 e calcolata secondo il sistema retributivo; una quota corrispondente alle ulteriori anzianità, calcolata secondo il sistema contributivo.

- **Sistema contributivo:** calcolo della pensione legato alla somma dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa e all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Si tratta di un sistema applicabile ai soggetti assunti dal 01/01/1996, che non siano in possesso di contribuzione riferibile a periodi precedenti tale data.

- **Finestre di uscita:** decorrenze per il pensionamento fissate dalla legge. Una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità, si devono attendere questi precisi momenti dell'anno a partire dai quali si ha diritto ad accedere al trattamento pensionistico.

- **Quota:** valore numerico dato dalla sommatoria di età anagrafica e anzianità contributiva, previsto dalla legge in vigore quale requisito essenziale per conseguire il diritto alla pensione di anzianità.



In alternativa, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, dall'01/01/2008 al 30/06/2009, con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni. (Tabella A annessa alla L. n. 247/2007).

A decorrere dal 01/07/2009, viene invece introdotto il "sistema delle quote", che prevede una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva (almeno 35 anni), la cui somma deve essere uguale alla quota minima prevista per l'anno considerato (Tabella B allegata alla L. n. 247/2007).

L'INPDAP, nella circolare citata in premessa, ha elaborato il seguente schema riepilogativo (Tabella 1), sulla base delle due Tabelle A e B menzionate, per offrire un quadro completo dei nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico di anzianità.

**Tabella 1 - Nuovi requisiti per le pensioni di anzianità**

Anno	Requisiti
Dal 01/01/08 al 30/06/09	58+ 35
Dal 01/07/09 al 31/12/09	59 + 36 60 + 35 (quota 95)
2010	59 + 36 60 + 35 (quota 95)
2011	60 + 36 61 + 35 (quota 96)
2012	60 + 36 61 + 35 (quota 96)
2013	61 + 36 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
2014	61 + 36 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica

Si precisa che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento delle quote devono essere raggiunti senza alcun arrotondamento. Concorrono alla determinazione della quota sia i mesi che le frazioni di essi.

## **2.2 Deroghe**

Nel caso in cui l'età e l'anzianità contributiva previste dalla precedente normativa siano state maturate entro il 31/12/2007, si consegue il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, con i previgenti requisiti e decorrenze, anche successivamente all'01/01/2008 (art. 1 comma 3 della L. n. 243/2004).

Questa disposizione si applica anche ai destinatari di pensioni miste che esercitino la facoltà di opzione per il sistema contributivo in data successiva all'01/01/2008; al fine di verificare il perfezionamento dei requisiti al 31/12/2007, occorre tenere conto anche di eventuali anticipi



dell'età pensionabile riconosciuti alle lavoratrici madri (4 mesi per ogni figlio, nel limite di 12 mesi).

Prescindendo dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dall'01/01/2008, continuano a conseguire il diritto alla pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età:

- le lavoratrici dipendenti, ai sensi dell'art. 1 comma 9 L. n. 243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo, previste dal D. Lgs n. 180/1997. In tal caso non opera il divieto di opzione per coloro che avevano già maturato al 31/12/1995 almeno 18 anni di contribuzione (art. 2 comma 1 D.L. n. 355/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 417/2001).
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20/07/2007.

### **2.3 Pensioni di vecchiaia**

La legge in esame non apporta alcuna modifica in merito ai requisiti per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia nel sistema di calcolo retributivo o misto.

Tuttavia la circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008 individua alcune particolari fattispecie in relazione al "titolo di cessazione".

Nell'ipotesi in cui il diritto a pensione sia stato maturato entro il 31/12/2007, in virtù dei requisiti minimi previsti per la pensione di anzianità e benché la cessazione avvenga a seguito del raggiungimento, in data successiva all'01/01/2008, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 per gli uomini), la decorrenza di tale trattamento pensionistico è immediata, anche se il titolo della cessazione (pensione di vecchiaia) è diverso rispetto a quello (pensione di anzianità) che ha dato luogo all'applicazione della norma di garanzia.

Analogamente, si considera perfezionato il diritto al pensionamento delle donne che al 31/12/2007 avevano maturato i requisiti minimi contributivi ed avevano compiuto 60 anni di età, benché non avessero esercitato la facoltà prevista dall'art. 2 comma 21 L. n. 335/1995<sup>2</sup>. Anche in questo caso la decorrenza del trattamento di vecchiaia è immediata.

### **2.4 Sistema contributivo**

L'art. 1 comma 6 lettera b) della L. n. 243/2004, conferma, per i destinatari del sistema contributivo, la possibilità di accesso al pensionamento con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica e, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, eleva dall'01/01/2008 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia contributiva a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini.

Si precisa che, nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con un'età inferiore a 65 anni, è necessario verificare la sussistenza dell'ulteriore condizione prevista dall'art. 1 comma 20 della L. n. 335/1995 (*l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale*).

Inoltre, quando il sistema delle "quote" richiede un'età anagrafica di almeno 60 anni e 35 anni di contribuzione, la lavoratrice sessantenne potrà, comunque, accedere alla pensione anche con un'anzianità contributiva inferiore (almeno 5 anni) a condizione che risulti soddisfatta l'ulteriore condizione che l'importo della pensione sia pari ad almeno 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

---

<sup>2</sup> L'art. 2 comma 21 L. n. 335/1995 dispone che: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età":



E' prevista, inoltre, la possibilità di conseguire il diritto a pensione contributiva, ferma restando un'anzianità non inferiore a 35 anni, con i requisiti indicati nella Tabella 1 (c.d. "sistema delle quote").

### 3. Modalità di accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre)

#### 3.1 Decorrenze pensioni di anzianità

L'art. 1 comma 6 lettera c) della L. n. 243/2004 ha introdotto due finestre di accesso al pensionamento per i lavoratori che, a partire dall'anno 2008, maturano i requisiti per la pensione di anzianità.

In particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre dell'anno, avrà diritto a percepire la pensione il primo gennaio dell'anno successivo; mentre nel caso maturi il diritto nel secondo semestre dell'anno, avrà diritto a percepire la pensione il primo luglio dell'anno successivo (Tabella 2).

Ai dipendenti che, al 31/12/2007, avessero già maturato i requisiti per il diritto a pensione, si continua ad applicare la previgente normativa anche in materia di accesso al pensionamento con decorrenza immediata.

**Tabella 2 - Decorrenze delle pensioni - Art. 1 comma 6 lettera c) L. n. 243/2004**

Maturazione dei requisiti entro	Decorrenza della pensione
Entro il 1° semestre	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il 2° semestre	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

#### 3.2 Decorrenze con 40 anni di contribuzione e per pensionamenti di vecchiaia

La L. n. 247/2007 all'art. 1 comma 5 lettera a) ha disposto, per i trattamenti di quiescenza con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, la decorrenza della pensione in 4 finestre d'uscita, invece delle due finestre previste dalla precedente normativa (Tabella 3).

**Tabella 3 - Accesso al pensionamento con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (c.d. Finestre) – Art. 1 comma 5 lettera a) L. n. 247/2007**

Possesso del requisito contributivo entro	Decorrenza pensione	
1° trimestre	1° luglio (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
2° trimestre	1° ottobre (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
3° trimestre	1° gennaio anno successivo	
4° trimestre	1° aprile anno successivo	

La decorrenza del diritto a pensione di vecchiaia, sia nel sistema retributivo sia in quello contributivo, conseguito dall'01/01/2008, avviene secondo quanto riportato nella Tabella 4:



**Tabella 4 - Decorrenze della pensione di vecchiaia (c.d. Finestre) - Art. 1 comma 5 lettera b L. n. 247/2007**

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento
1° trimestre	1° luglio
2° trimestre	1° ottobre
3° trimestre	1° gennaio anno succ.
4° trimestre	1° aprile anno succ.

Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 503/1992, rimane ferma la decorrenza immediata nei casi di maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico al 31/12/2007.

Si precisa che nel sistema di calcolo contributivo, nei casi di accesso al pensionamento con un'età anagrafica inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, le finestre di accesso sono quelle previste dall'art. 1 comma 6 lettera c) L. n. 243/2004 (si veda la Tabella 2 della presente circolare).

D'altra parte le c.d. "finestre" non trovano applicazione nei confronti dei destinatari del sistema contributivo che, alla data del 31/12/2007, avevano soddisfatto i requisiti per conseguire il diritto, ai sensi dell'art. 1 comma 20 L. n. 335/1995: compimento di 57 anni di età, a condizione che risultassero versati e accreditati 5 anni di contribuzione effettiva e l'importo della pensione non fosse inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale (condizione non richiesta in presenza di 65 anni di età).

### **3.2 Decorrenze nei casi di deroga**

Le decorrenze delle pensioni, nel caso di soggetti che abbiano mantenuto, anche in data successiva a gennaio 2008, i previgenti requisiti previsti per il diritto a pensione di anzianità (35 anni di contribuzione e 57 di età anagrafica), vengono diversamente disciplinate in relazione alla singola fattispecie.

Le donne, che esercitano la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo, sono vincolate da quanto previsto dall'art. 1 comma 6 lettera c) della L. n. 243/2004 ovvero, se maturano i requisiti entro il 1° semestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; se i requisiti vengono maturati nel 2° semestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

Nei confronti dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20/07/2007, l'accesso al pensionamento di anzianità, anche in periodi successivi al 2008, avviene sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'art. 1 comma 29 della L. n. 335/1995, come modificata dalla L. n. 449/1997.

### **4. Totalizzazione**

L'art. 1 comma 76 lett. a) L. n. 247/2007 ha disposto la riduzione, a partire dall'01/01/2008, del limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare (unificare) i contributi versati presso diversi enti previdenziali (Gestione Separata INPS, casse professionali...) che passa da 6 a 3 anni.

Fatta salva la suddetta innovazione, resta invariato quanto già comunicato sull'argomento con la Circolare del 13/04/2007 (Prot. n. 0018389), pubblicata sul sito dell'Università "La Sapienza" all'indirizzo: <http://www.uniroma1.it/circolari/default.php?cod=Pensioni>



### **5. Cumulo di periodi assicurativi**

L'art. 1 comma 76 lett. b) L. n. 247/2007 ha eliminato i limiti previsti dall'art. 1 comma 1 D.Lgs. n. 184/1997 sulla possibilità di cumulare i contributi relativi a periodi non coincidenti e versati in diverse gestioni previdenziali. Con le nuove disposizioni i lavoratori assunti dal 01/01/1996, la cui pensione debba liquidarsi esclusivamente con il sistema contributivo, possono chiedere il cumulo di tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.

La disposizione riguarda le domande di cumulo presentate dall'01/01/2008.

### **6. Norme in materia di riscatto dei titoli universitari**

L'art. 1 comma 77 della L. n. 247/2007 ha modificato l'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997, introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter) che, a partire dall'01/01/2008, modificano le modalità di riscatto dei titoli universitari.

Per una disamina specifica dell'argomento si rimanda alla Circolare Prot. n. 0025352 del 16/05/2008 (successivamente integrata con la Circolare Prot. n. 0029994 del 10/06/2008), pubblicate sul sito dell'Ispettorato Pensioni – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” all'indirizzo: [www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/pensioni/default.php](http://www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/pensioni/default.php)

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ispettorato Pensioni (Responsabile Dr. Pasquale Gratteri), al 3° piano del Palazzo dei Servizi Generali (Scale B/C).

*Orario di apertura al pubblico:*

Lunedì, Giovedì, Venerdì dalle 10.00 alle 12.30

Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 16.30

*Indirizzi e-mail:*

[mariaserena.alessandri@uniroma1.it](mailto:mariaserena.alessandri@uniroma1.it) (informazioni per il personale tecnico-amministrativo)

[laura.gianni@uniroma1.it](mailto:laura.gianni@uniroma1.it) (informazioni per il personale docente)

[daniela.desanctis@uniroma1.it](mailto:daniela.desanctis@uniroma1.it) (informazioni di carattere generale)

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO